

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO DELLA SALUTE**  
*Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore*

Prot. n. 28808 /Gab.

Palermo, 21/6/2020

Oggetto: trasmissione Protocollo di intesa per l'adozione delle linee guida regionali sui criteri dei fondi contrattuali del personale del SSR.

Ai Direttori generali delle Aziende del  
SSR

Alle OO.SS.

Al Dirigente Generale del  
Dipartimento Pianificazione Strategica

Al Dirigente Generale del  
Dipartimento Attività Sanitarie e  
Osservatorio Epidemiologico

LORO SEDI

Si trasmette copia del Protocollo di cui all'oggetto, debitamente controfirmato, che adotta le Linee guida riguardanti i criteri dei fondi contrattuali del personale del SSR.

Si precisa che, per mero refuso, non è stata inclusa la Terapia intensiva e semi-intensiva da considerarsi evidentemente in Fascia A.

Il Capo della Segreteria tecnica  
Avv. Ferdinando Croce

REPUBBLICA ITALIANA



***Regione Siciliana***

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**PROTOCOLLO DI INTESA**

***per l'adozione delle linee guida regionali sui criteri dei  
fondi contrattuali del personale del S.S.R.***

## PROTOCOLLO DI INTESA

*per l'adozione delle linee guida regionali sui criteri dei  
fondi contrattuali del personale del S.S.R.*

tra

**l'Assessorato Regionale della Salute**, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24, in persona dell'Assessore *pro tempore*, Avv. Ruggero Razza e del Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Ing. Mario La Rocca, da una parte,

e

i Sig.ri Segretari regionali di categoria *pro tempore* delle **Organizzazioni sindacali** sia della dirigenza che del comparto sanità, dall'altra,


### premesse che

- le Parti sopra rappresentate, ciascuna per quanto di propria competenza, hanno avviato un permanente e proficuo confronto istituzionale sulle politiche di reclutamento del personale dipendente e non del S.S.R. e posto in essere un costante monitoraggio delle condizioni di lavoro dello stesso all'interno delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- com'è noto, con l'intervenuta emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19, l'Assessorato Regionale della Salute ha adottato misure organizzative direttamente applicabili dalle Aziende del S.S.R. durante il periodo della summenzionata emergenza nonché il potenziamento del reclutamento del personale sanitario;
- tale emergenza epidemiologica ha determinato, in ambito regionale, una profonda e generalizzata riorganizzazione delle attività ospedaliere che si è tradotta, da un lato, nell'incremento dei posti letto delle unità operative di malattie infettive, di terapia intensiva e sub intensiva e, dall'altro, nella riconversione di interi padiglioni se non di intere strutture ospedaliere dedicati ad accogliere, in via esclusiva, pazienti affetti dal contagio da Covid-19 (c.d. *Covid Hospital*);
- i suddetti processi, per come sopra descritti, hanno determinato un notevole impatto sulle condizioni di lavoro di tutti gli operatori sanitari e non, con particolare riferimento a quelli impegnati nei reparti *Covid*;
- tra le conseguenze ascrivibili alla suddetta riorganizzazione, debbono sicuramente includersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la necessità di una maggiore e continuativa presenza lavorativa anche con attività di carattere straordinario, l'istituzione di nuovi protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'elaborazione di nuovi processi di somministrazione



farmacologica, l'esposizione continua degli operatori a procedure di vestizione, svestizione e sanificazione, l'istituzione di Unità Speciali di Continuità Assistenziali (cc.dd. U.S.C.A.), le innovative modalità di prelievo senza contaminazione dei luoghi di lavoro (come i *drive Covid*) ed ogni altra idonea iniziativa tesa a contrastare il contagio e mirata alla cura dei pazienti trattati;

- tali condotte, unite ad un profondo senso responsabilità e dedizione al lavoro da parte degli operatori, hanno rappresentato un imprescindibile punto di forza del S.S.R. rispetto alla sua capacità di fronteggiare, come riconosciuto da tutta la comunità nazionale e regionale, questa complessa sfida epidemiologica;
- che, durante tale emergenza, il Governo nazionale ha emanato il decreto legge del 9 marzo 2020, n. 14, contenente disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Regionale in relazione all'emergenza da Covid-19, recepito con deliberazione di Giunta Regionale n. 84/2020;
- che la legge del 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del D.L. 17 marzo 2020, ha previsto, per un verso, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti sulla base di precedenti provvedimenti governativi tra i quali anche il citato decreto legge del 9 marzo 2020 n. 14 e, per altro verso, ha previsto un *"Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale"*;
- che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 2 comma 6 ha introdotto delle modifiche al citato art. 1 comma 1 della legge del 24 aprile 2020 n. 27, allo scopo di *"incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid- 19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto"*;



- che, in tal senso, al comma 6 lett. a) e al comma 10 dell'art. 2 il citato Decreto legge ha previsto un incremento di risorse pari ad euro 15.506.700 (*All. C del DL Rilancio*);
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede appositi istituti contrattuali tesi al riconoscimento di remunerazioni connesse allo svolgimento di particolari condizioni di lavoro da parte dei dipendenti del S.S.R. come meglio qui di seguito individuati;
- che il CCNL relativo al personale del comparto sanità – triennio 2016 -2018 – pubblicato sulla G.U.R.I. n. 233 del 06/10/19, ha previsto all'art. 80 il "*Fondo condizioni di lavoro ed incarichi*";
- che il CCNL dell'Area Sanità - triennio 2016 2018 – pubblicato sulla G.U.R.I. n. 22 del 28/01/2020, ha previsto all'art. 96 il "*Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro*";
- che, con Decreto Assessoriale del 29 maggio 2020 n. 469, l'Assessorato Regionale della Salute ha assegnato, in una prima fase, una quota parte dell'intero finanziamento per complessivi € 5.000.000, distribuendola alle Aziende del S.S.R. sulla base dell'andamento e dell'attivazione dei posti letto *Covid* di Terapia intensiva e non intensiva, occupati nel periodo dal 14 marzo 2020 al 13 maggio 2020, secondo la tabella riepilogativa ivi allegata, elaborata tenendo conto del costo medio per il personale necessario alla gestione dei suddetti posti letto, secondo i parametri previsti dalle linee guida regionali, approvate con DA 2201/19, in base ai quali l'incidenza del costo del personale per la terapia intensiva è circa 1,5 volte quello della terapia non intensiva;
- che il superiore acconto - riferibile ai fondi contrattuali più volte citati - è parte della somma complessiva incrementata dai provvedimenti governativi per l'anno 2020 (e comunque temporalmente vincolata nell'utilizzo delle stesse risorse alla durata dell'emergenza sanitaria al momento fissata al 31 luglio 2020) è di un importo pari ad € 35.964.465, fatti salvi ulteriori incrementi, in sede di ricalcolo di eventuali maggiori e/o ulteriori importi, derivanti anche dalla conversione dei citati provvedimenti governativi;

**considerato**

- che, all'esito dell'incontro avvenuto in modalità di videoconferenza in data 5 e 6 giugno 2020, le Parti hanno convenuto di valorizzare opportunamente la contrattazione di secondo livello prevedendo, nel contempo, meccanismi tesi a omogeneizzare gli strumenti retributivi utilizzabili dalle singole Aziende del S.S.R.,
- che da quanto sopra espresso, le Parti hanno condiviso l'intendimento di adottare criteri omogenei in sede di contrattazione aziendale, per riconoscere la particolare intensità dell'impegno lavorativo degli operatori impegnati direttamente dalle attività di assistenza della collettività regionale e delle loro peculiari condizioni di lavoro;



Tutto ciò premesso e considerato,

**si conviene quanto segue**

**Art. 1 – Criteri generali.**

Le Parti convengono nell'individuazione di criteri aventi carattere generale sulla base dei quali individuare appositi strumenti retributivi e le relative risorse utilizzabili dalle Aziende del S.S.R., in coerenza con le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, al fine di compensare adeguatamente le condizioni di particolare disagio e l'intensità dell'impegno professionale profuso dal personale della dirigenza sanitaria e del comparto impegnato a svolgere la propria attività nei Servizi e nelle UU.OO Aziendali, con particolare riferimento ai reparti *Covid*, in condizioni di notevole criticità, durante la fase di emergenza sanitaria.

**Art. 2 – Risorse e modalità di utilizzo.**

Per il perseguimento dei superiori obiettivi, si individuano quali risorse utilizzabili quelle previste dall'art. 1 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27, il cui budget complessivo ammonta, per l'anno 2020, ad un importo pari ad € 35.964.465, - somma interamente destinata ai fondi contrattuali più volte citati – e che verrà assegnata in corso d'anno sulla base dei criteri individuati con il presente Protocollo, fatti salvi ulteriori recepimenti, in sede di ricalcolo di eventuali maggiori e/o ulteriori importi, derivanti dalla conversione in legge dei citati provvedimenti governativi.

I fondi contrattuali di cui sopra sono stanziati per l'anno 2020 e vengono utilizzati in via proporzionale alla durata dell'emergenza sanitaria la quale è, al momento, fissata nel termine finale al 31 luglio 2020.

In prima battuta, verrà assegnata una quota parte dell'intero finanziamento, nei termini previsti dal D.A. del 29 maggio 2020 n. 469 dell'Assessorato Regionale della Salute, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e che dispone una integrazione di risorse dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità nonché i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, destinati a finanziare gli istituti collegati alle condizioni di lavoro, individuando all'uopo le maggiori risorse disponibili per il S.S.R. che ammontano, in acconto, a 5.000.000,00 (*cinquemilioni*) di euro.

Come già previsto nel citato Decreto assessoriale, ai fini dell'assegnazione delle ulteriori somme, pari ad euro 30.964.465, potranno essere individuati anche ulteriori e/o diversi criteri di riparto in



relazione ai predetti incrementi economici, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie di contratto.

In relazione alle modalità di utilizzo delle suddette risorse, le Parti ritengono che quest'ultime debbano essere finalizzate ai diversi istituti contrattuali diretti a compensare le particolari condizioni di disagio ed impegno, ivi compreso il riconoscimento, per gli operatori che hanno prestato la propria attività nei vari servizi aziendali a contatto con pazienti *Covid* positivi o potenziali *Covid*, dell'indennità giornaliera di malattie infettive prevista dal vigente C.C.N.L. ove non già corrisposta.

Tali somme assegnate con D.A. del 29 maggio 2020, 469 verranno così ripartite:

- il 30% della somma sui fondi contrattuali della dirigenza per le condizioni di lavoro della dirigenza medica, sanitaria e PTA;
- il 70% della somma sui fondi contrattuali della per le condizioni di lavoro del comparto.

Resta inteso che la effettiva distribuzione degli incrementi del fondo contrattuale è delegata alla contrattazione aziendale, che dovrà tener conto delle linee di indirizzo che le Parti hanno individuato in questa sede.

### **Art. 3 – Individuazione delle prestazioni.**

Con il presente Protocollo, le Parti stabiliscono congiuntamente i criteri di individuazione di tali prestazioni e valorizzazioni specifiche, rilevando che tali risorse sono da destinarsi ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria PTA nonché ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, individuando in sede aziendale i livelli di coinvolgimento e di impegno del personale a tale situazione emergenziale.

A tal fine, si individuano tre (3) fasce, distinte in alta, media e bassa, all'interno delle quali (in sede di contrattazione aziendale) le parti datoriali e sindacali determineranno la percentuale di ripartizione dei suddetti importi:

- *Fascia A – Alta intensità (fino a 45 euro per turno – fino a 1.000,00 per condizioni di lavoro)* personale afferente a Pronto Soccorso, Malattie Infettive, Pneumologia, Reparti *Covid* di varie specialità, Laboratori di analisi, Microbiologia e Radiologia, personale dipendente delle U.S.C.A. e Dipartimento di Igiene e Prevenzione;
- *Fascia B – Media intensità (fino a 35 euro per turno – fino a 600,00 per condizioni di lavoro)* personale afferente a Reparti non *Covid* di varie specialità, in servizi non impegnati in attività *Covid* (Anatomia Patologica, Medicina Nucleare, Banca del Sangue), area della dirigenza sanitaria non ricompresa nella fascia A e attività formative connesse al *Covid*;

- *Fascia C – Bassa intensità (fino a 15 euro per turno – fino a 200,00 per condizioni di lavoro)*  
il restante personale dirigenziale e di comparto non direttamente riconducibile alle fasce A e B;

Nell’ottica di un pieno coinvolgimento di tutti i professionisti, sanitari e non, impiegati nelle suddette attività, le Parti sottoscrittrici intendono estendere tali criteri di riparto anche a favore del personale assunto a tempo determinato ove ricorrano le condizioni contrattuali di servizio.

#### **Art. 4 – Ampliamento indennità infettivologica.**

Ai sensi dell’articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL - Area del comparto 2016-2018, le Parti ritengono opportuno, ai fini perequativi e di riconoscimento del servizio prestato, estendere l’indennità infettivologica anche al personale il cui profilo o ruolo non sia immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle vigenti disposizioni della contrattazione di comparto.

Le Aziende del S.S.R. dovranno comunicare all’Assessorato della Salute il personale afferente al comparto stabilmente impiegato nelle attività e nei servizi dedicati ai pazienti *Covid* positivi o potenziali *Covid*, indicando le giornate di servizio effettuate e la consistenza numerica di tale personale.

L’importo da riconoscere al suddetto personale sarà successivamente comunicato dalle Aziende del S.S.R. all’Assessorato della Salute.

Per il restante personale si applicano le disposizioni contrattuali già previste.

#### **Art. 5 – Disposizioni finali.**

Oltre alle superiori politiche retributive, le Parti convengono che si necessario monitorare le condizioni di lavoro del personale sanitario e non con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione diretti a prevenire il rischio di contagio nonché dei tempi necessari per l’espletamento delle operazioni di vestizione e svestizione.

Tenuto conto della diversità degli istituti contrattuali vigenti e delle condizioni in concreto applicabili, le Parti si impegnano a individuare strumenti di valorizzazione per il personale della dirigenza e del comparto che presta servizio presso altre strutture (come ad esempio, gli Ospedali “*classificati*” o presso le “sperimentazioni gestionali”, la SEUS 118 o l’I.Z.S.) in relazione al grado di coinvolgimento delle stesse nell’attivazione di posti letto *Covid* o di attività di analisi e refertazione, anche attraverso il recepimento delle misure previste dalla legislazione regionale.

Le politiche retributive indicate nel presente Protocollo saranno adeguate in relazione agli ulteriori eventuali strumenti definiti a livello legislativo o alla eventuale integrazione delle risorse finanziarie disponibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Generale

Ing. Mario La Rocca




Assessore


Ruggero Razza




per la FP CGIL




per la CISL FP




per la UIL FPL




per la FSI-USAE




per il NURSING UP



per la FIALS



per la ANAAO ASSOMED



per la CIMO

*Giuseppe Vignone*

per la AAROI

*Enrico Gual  
Roberto D'Amico*

per la UGI

*Roberto D'Amico  
U. G. G.*

per la CISAL

*Nicola G. G.*

per la FASSID

per la CONFINTESA

*[Signature]*

per la FESMED

per la FVM

*Nuffere Colu*